

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL MINISTERO  
DELL'INTERNO – SEZIONE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
INTERNI E TERRITORIALI.**

In ottemperanza all'ordinanza n. 6844/2021 di Reg. Prov. Coll. Tar Lazio, Roma, Sez. I<sup>a</sup> ter, pubblicata il 9.6.2021 su ricorso n. 4924/2021 di R.G.

\*\*\*\*\*

Si rende noto che con ordinanza collegiale pubblicata il 9.6.2021 n. 6844, il Tar Lazio, Roma, Sez. Prima Ter, rilevato “*che la controversia verte sulla ripartizione del contributo a favore dei Comuni indicati nel D.M. impugnato e che, pertanto, detti Comuni versano nella posizione di potenziali controinteressati rispetto a quello ricorrente*”, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti Comuni, come meglio indicati negli allegati al **Decreto del 23 febbraio 2021**, adottato dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In esecuzione della suddetta richiamata ordinanza si riporta di seguito:

**1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento:**

T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE PRIMA TER; R.G. n. 4924/2021

**2) Nominativo della parte ricorrente:**

Comune di Piaggine (c.f. 84001070659) in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. Avv. Guglielmo Vairo.

**3) Amministrazioni intimare:**

Ministero dell'Interno; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale del Ministero dell'Interno; Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Comune di Felitto.

**4) Estremi dei provvedimenti impugnati:**

nei limiti di interesse del Comune di Piaggine, **Decreto del 23 febbraio 2021**, adottato dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

\*\*\*\*\*

## **5) Motivi di ricorso:**

**I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge n. 145/2018; del D.M. Ministero dell'Interno 5/8/2020, con particolare riferimento all'art. 5; D.M. Ministero dell'economia e della finanza 12/05/2016, con particolare riferimento agli artt. 1 e 3. Falso presupposto e travisamento dei fatti. Irragionevolezza.**

**1.1 L'art. 1, comma 140, della L. n. 145/2018** prevede che, per l'anno 2021, entro il 15 settembre 2020 i Comuni potevano presentare al Ministero dell'Interno una richiesta di contributo per le tipologie di investimento specificamente individuate all'art. 2 del D.M. 5/8/2020 [*“(a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente”*].

Per quanto d'interesse ai presenti fini, il successivo **comma 141** dello stesso art. 1 L. n. 145/2018 prevede che *“qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili”*.

Aggiunge inoltre il successivo **comma 142** che *“le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di*

*amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche”, specificando altresì che “sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato”.*

Tali previsioni legislative sono dettagliate nel **D.M. Ministero dell'Interno 5 agosto 2020** (“Approvazione del modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2021, previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019”), il cui art. 5 ribadisce che “1. Ai sensi dell'art. 1, commi 140 e 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali le richieste: [...] c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministero dell'economia e della finanza 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2019)”.

**1.2** In tale esatto contesto normativo, la richiesta di contributo del Comune di Piaggine per il 2021, tempestivamente presentata in data 14/09/2020, è stata ritenuta “non ammissibile” con la motivazione “Non ha inviato a BDAP - Bil.Arm: SDB - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO; SDB - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO”.

**1.3** Ma si tratta di una motivazione **apodittica e formale**, che non tiene in alcun conto la **specificità** del caso del Comune di Piaggine.

Si ricorda invero, per quanto analiticamente illustrato supra (**cf. punto III che precede**), che il Comune di Piaggine, alla data del 14/09/2020 di presentazione della richiesta di contributo, aveva regolarmente provveduto a trasmettere alla BDAP tutti i file del rendiconto di gestione dell'esercizio 2019, che aveva approvato sin dal 27/08/2020 con la deliberazione consiliare n. 19 del 27 agosto 2020.

A detta data (14/09/2020) di presentazione della richiesta di contributo, tutti i file trasmessi risultavano anche acquisiti dalla BDAP, ad esclusione della scheda "Stato patrimoniale" facente parte del file "Schemi di bilancio", la quale risultava vuota.

Orbene, alla luce di quanto stabilito dai commi 141 e 142 dell'art. 1 L. n. 145/2018, l'avvenuta trasmissione alla BDAP dell'ultimo rendiconto della gestione (nel nostro caso, quello dell'esercizio 2019) **è finalizzata** a graduare le richieste dei Comuni, qualora l'entità delle stesse "*superi l'ammontare delle risorse disponibili*", secondo il criterio della "*minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili*".

**Questa la ratio** della previsione secondo la quale sono considerate non ammissibili le richieste dei Comuni che, alla data di presentazione della richiesta di contributo, non avevano trasmesso alla BDAP l'ultimo rendiconto della gestione.

**Nella specie, tale ratio è stata perfettamente osservata!**

Alla data (14/09/2020) in cui il Comune di Piaggine ha presentato la richiesta di contributo erano stati trasmessi ed anche acquisiti alla BDAP i file del rendiconto di gestione 2019, fatta eccezione della scheda "Stato patrimoniale"

facente parte del file “Schemi di bilancio”, anch’esso, in realtà, trasmesso ma che era risultato vuoto (è stato poi ritrasmesso e definitivamente acquisito dalla BDAP il successivo 25/09/2020).

**Ma tale circostanza è del tutto irrilevante ai fini in questione.**

I dati contenuti nella scheda “Stato patrimoniale” sono, infatti, del tutto **irrilevanti ai fini della valutazione delle richieste di contributo dei Comuni**, da graduare - come visto - secondo il criterio della *“minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili”*.

Orbene, quel che è determinante considerare nella presente controversia è che, alla data (14/09/2020) di presentazione della richiesta di contributo del Comune di Piaggine, erano stati trasmessi ed acquisiti alla BDAP **tutti i dati del rendiconto di gestione occorrenti per consentirne la valutazione e la graduazione.**

Nel nostro caso risulta, cioè, pienamente osservata la ratio della previsione che dispone l’esclusione delle richieste dei Comuni che non avessero già trasmesso alla BDAP il rendiconto di gestione, dal che l’inapplicabilità di tale ipotesi escludente alla richiesta di contributo del Comune di Piaggine.

La scheda “Stato patrimoniale”, che era l’unico documento del rendiconto di gestione non ancora acquisita alla BDAP alla data (14/09/2020) di presentazione della richiesta di contributo, **non rilevava in alcun modo ai fini della valutazione e graduazione della richiesta di contributo del Comune di Piaggine.**

1.4 Tanto trova, inoltre, decisiva conferma nella stessa formulazione letterale della previsione escludente in questione.

Stabilisce il comma 142 dell'art. 1 L. n. 145/2018 (e confermativamente l'art. 5 del D.M. 5.8.2020) che *“sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato”*.

Ebbene, tra i *“documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministero dell'economia e della finanza 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016”* **non figura in alcun modo lo “Stato patrimoniale”, dal che la conferma della sua assoluta irrilevanza ai fini in questione.**

Invece, la richiesta di contributo del Comune di Piaggine è stata illegittimamente ritenuta “non ammissibile” per la sola mancata acquisizione della scheda “Stato patrimoniale”, benché sia oltremodo evidente l'irrilevanza dei dati in essa contenuti ai fini della valutazione e graduazione della presentata richiesta di contributo.

**II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge n. 145/2018; del D.M. Ministero dell'Interno 5/8/2020, con particolare riferimento all'art. 5; D.M. Ministero dell'economia e della finanza 12/05/2016, con particolare riferimento agli artt. 1 e 3. Falso presupposto e travisamento dei fatti. Irragionevolezza.**

**2.1** Come visto, la previsione escludente è così formulata: *“sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, **hanno trasmesso** alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato”*.

Prevede inoltre in senso confermativo l'art. 5 del D.M. Ministero dell'Interno 5 agosto 2020 quanto segue: *“1. Ai sensi dell'articolo 1 commi 140 e 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali le richieste: [...] c) dei comuni che alla data della loro presentazione **non hanno trasmesso** alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2019)”*.

L'interpretazione di tali disposizioni è palesemente nel senso che la sanzione escludente ivi prevista si applica ai Comuni che, alla data di presentazione della richiesta di contributo, **non avevano trasmesso alla BDAP il rendiconto della gestione**.

La sanzione escludente non può essere estesa ai Comuni, come quello ricorrente, che invece avevano trasmesso alla BDAP il rendiconto di gestione (i cui file erano stati anche acquisiti), con l'unica eccezione della scheda “Stato patrimoniale”, peraltro del tutto irrilevante ai fini in gestione.

Ciò in ragione del generale principio del favor participationis, che impone un'interpretazione restrittiva delle prescrizioni escludenti.

**2.2** Tale principio trova applicazione nella specie anche sotto un diverso profilo.

La previsione escludente è **letteralmente riferita** all'ipotesi in cui i dati del rendiconto di gestione **non siano stati proprio “trasmessi”**.

Ma, nel caso del Comune di Piaggine, fermo restando che tutti gli altri dati del rendiconto di gestione erano stati non solo trasmessi ma anche regolarmente acquisiti alla BDAP alla data (14/09/2020) di presentazione della richiesta di contributo, è da considerare che anche la scheda “Stato patrimoniale” era stata “trasmessa”, ma che per un disguido informatico era risultata vuota.

Anche da questo punto di vista, dunque, le predette disposizioni sono state osservate, con l'effetto che anche sotto questo profilo l'impugnato provvedimento di "non ammissibilità" deve considerarsi illegittimo.

Ciò anche considerando che la scheda "Stato patrimoniale", trasmessa entro il 14/09/2020 ma che era risultata vuota, è stata di seguito nuovamente trasmessa e regolarmente acquisita alla BDAP, prima che l'Amministrazione intimata provvedesse a valutare le richieste di contributo.

**3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge n. 145/2018; del D.M. Ministero dell'Interno 5/8/2020, con particolare riferimento all'art. 5; D.M. Ministero dell'economia e della finanza 12/05/2016, con particolare riferimento agli artt. 1 e 3. Falso presupposto e travisamento dei fatti. Irragionevolezza.**

**3.1** Il Comune di Piaggine, approvato il rendiconto di gestione 2019 sin dal 27 agosto 2020 (delib. C.C. n. 19/2020), **già in data 31 agosto 2020** provvedeva anche ad inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), mediante il programma di contabilità "Civilianext", i seguenti tre file in formato xbrl: - "Dati contabili analitici"; - "Piano degli indicatori e dei risultati attesi"; - "Schemi di bilancio".

Mentre i primi due file ("Dati contabili analitici" e "Piano degli indicatori e dei risultati attesi") venivano immediatamente acquisiti nella stessa data del 31.08.2020 alla BDAP, il solo file "Schemi di bilancio" veniva "scartato" dal sistema per imprecise ragioni tecniche.

Consultata all'uopo la società produttrice del software "Civilianext" ed apportate le modifiche informatiche da questa suggerite, dopo ulteriori due tentativi falliti (rispettivamente in data 8.9.2020 ed in data 9.9.2020) **in data 10 settembre 2020** l'esponente Comune provvedeva nuovamente a trasmettere alla BDAP il ridetto file "Schemi di bilancio", che dal sistema operativo **risultava regolarmente e definitivamente "acquisito"**.



Senonché, solo dopo giorni, precisamente in data 14 settembre 2020, la BDAP comunicava che una delle schede facenti parte del file “Schemi di bilancio”, precisamente lo “Stato patrimoniale”, risultava vuota.

A questo punto, il Responsabile Finanziario del Comune di Piaggine contattava nuovamente la predetta società produttrice del software per risolvere il problema dello schema “Stato patrimoniale” che alla BDAP risultava vuoto ed, apportati i necessari aggiustamenti informatici, in data 25 settembre 2020 - dopo un ulteriore tentativo del 22 settembre andato a vuoto – anche detto file veniva **definitivamente acquisito alla BDAP.**

**3.2** In buona sostanza, l’illustrata vicenda oggetto di controversia, per come **articolatasi in senso diacronico**, evidenzia che al Comune di Piaggine - alla data (14/09/2020) in cui ha presentato la richiesta di contributo - **risultava che tutti i file del rendiconto di gestione 2019 erano stati regolarmente acquisiti alla BDAP.**

Solo nella stessa data del 14/09/2020, **a distanza di giorni dall'avvenuta trasmissione effettuata in data 10/09/2020**, è pervenuta dalla BDAP la comunicazione che la scheda “Stato patrimoniale” risultava vuota.

Quando cioè il Comune di Piaggine già aveva inoltrato al Ministero dell’Interno la richiesta di contributo.

Se tale comunicazione fosse pervenuta tempestivamente, il ricorrente Comune avrebbe potuto risolvere prima il problema della scheda “Stato patrimoniale” poi risultata vuota.

Quando invece il Comune di Piaggine ha trasmesso al Ministero dell’Interno la richiesta di contributo, tutti i file del rendiconto di gestione risultavano trasmessi ed acquisiti con esito positivo.

Solo ad inoltro già avvenuto di tale richiesta di contributo, è venuto a conoscenza che la scheda “Stato patrimoniale” allegata al rendiconto di gestione risultava vuota.

Orbene, stante il **dispiegarsi in senso cronologico** della vicenda in esame, deve ritenersi **irragionevole ed illogico** il giudizio di non ammissione della

richiesta di contributo del Comune di Piaggine, al quale non può essere ascritta alcuna responsabilità, con totale scusabilità dell'avvenuta acquisizione alla BDAP della scheda "Stato patrimoniale" in data successiva a quella di presentazione della richiesta di contributo.

\*\*\*\*\*

**6) Indicazione dei controinteressati:** tutti i Comuni indicati negli allegati dell'impugnato **Decreto del 23 febbraio 2021**, adottato dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui espressamente si rinvia e si allega.

7) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito e quindi attraverso l'inserimento del numero generale di ricorso e dell'anno di riferimento (R.G. 4924/2021) nella seconda sottosezione "Ricerche - Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Tar Lazio-Roma" della sezione TAR.

**8) Indicazione numero ordinanza:**

Tar Lazio, Roma, Sez. I<sup>a</sup> ter, ordinanza n. 6844/2021 di Reg. Prov. Coll., pubblicata il 9.6.2021 resa su ricorso n. 4924/2021 di R.G.

\*\*\*\*\*

**9) Si allegano:**

**All. 1)** ordinanza n. 6844/2021 di Reg. Prov. Coll., pubblicata il 9.6.2021 resa su ricorso n. 4924/2021 di R.G.

**All. 2)** Decreto del 23 febbraio 2021, adottato dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e relativi allegati nn. 1, 2 e 3.

Roma 6 luglio 2021

*Avv. Marcello G. Feola*